



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 8

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA VENDITA DI ACQUA
ALL'INGROSSO TRA I GESTORI ACQUE DEL CHIAMPO E MEDIO CHIAMPO

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 09:30 si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^A, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. In particolare l'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e l'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^A del Decreto stesso;
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. che ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, in osservanza della suddetta normativa nazionale, confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

DATO ATTO che:

- ◆ in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
- ◆ in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

VISTI gli atti e i provvedimenti adottati dall'ARERA per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

- la Delibera 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici";
- la Delibera 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR;
- la Delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" come integrata e modificata dalla delibera 88/2013/R/IDR;

- la Delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la Delibera 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- la Delibera 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI –2”;
- la Delibera 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la Delibera 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la Delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la Delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la Delibera 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR “Aggiornamento e integrazione della disciplina in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII);
- la Delibera 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3”. Schemi regolatori” come successivamente modificato e integrato;
- la Delibera 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- la Delibera 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la Delibera 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

RICHIAMATA la delibera 12 settembre 2023, 398/2023/R/IDR, con la quale l'ARERA ha provveduto “all'approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2022 e 2023, proposto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il gestore Acque del Chiampo S.p.A.”

RICHIAMATE le note dei Gestori Acque del Chiampo prot. 6829 del 20.07.2023 e Medio Chiampo prot. 1530 del 08.06.2023 con le quali richiedevano l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della convenzione allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, la quale regola l'acquisto di acqua all'ingrosso con il gestore Medio Chiampo;

PREMESSO che:

- ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo” nel territorio dei Comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo;

- MEDIO CHIAMPO SPA, a sua volta, è gestore del servizio idrico integrato nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" nel territorio dei Comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara;
- con comunicazione del 07/01/2022 (prot. IN202200000255 del 07/01/2022), MEDIO CHIAMPO SPA ha chiesto ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. la disponibilità alla vendita in proprio favore di acqua all'ingrosso in derivazione dalla condotta di distribuzione DN300, gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e posizionata nella zona industriale denominata "Signolo" a Montebello Vicentino (VI), al fine di servire n. 30 utenze suddivise tra civili e produttive e con lo scopo di soddisfare eventuali future richieste di fornitura idrica per anelli antincendio privati e per i servizi igienici delle attività produttive presenti nella zona;
- ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. si è resa disponibile alla vendita di acqua all'ingrosso, nei termini richiesti da MEDIO CHIAMPO SPA, previa la stipula di apposita convenzione;
- per quanto sopra indicato occorre regolare i rapporti tra i due gestori, come le parti intendono fare con la convenzione allegata al presente atto e parte integrante;

CONSIDERATO CHE, come da corrispondenza già intercorsa tra gestori, la tariffa spettante ad Acque del Chiampo S.p.A. è pari a 0,215 €/mc che verrà aggiornata annualmente con l'applicazione del moltiplicatore tariffario approvato secondo le regole del metodo tariffario ARERA vigente;

CONSIDERATO inoltre che, l'allegato schema di convenzione è stata già approvata in sede di Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.06.2023 per Acque del Chiampo e nella seduta del 01.06.2023 per Medio Chiampo;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto quanto descritto in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
3. di trasmettere la seguente deliberazione ai gestori Acque del Chiampo e Medio Chiampo.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

NON DOVUTO

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

CONVENZIONE

**PER LA VENDITA DI ACQUA ALL'INGROSSO IN LOCALITA' "SIGNOLO" NEL
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) TRA I GESTORI "ACQUE DEL
CHIAMPO S.P.A." E "MEDIO CHIAMPO SPA"**

* * * *

Tra:

- **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**, con sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20 (c.f.: 81000070243, p. iva: 02728750247), rappresentata dal sig....., nato a.....il.....(c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....,

e

- **MEDIO CHIAMPO SPA**, con sede legale in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18 (c.f./p. iva: 00675230247), rappresentata dal sig....., nato a..... il..... c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di MEDIO CHIAMPO SPA, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....,

(di seguito anche denominate, congiuntamente, **Parti** e/o, singolarmente, **Parte**)

PREMESSO CHE

- a) ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" nel territorio dei Comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo;
- b) MEDIO CHIAMPO SPA, a sua volta, è gestore del servizio idrico integrato nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" nel territorio dei Comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara;
- c) con comunicazione del 07/01/2022 (prot. IN202200000255 del 07/01/2022), MEDIO CHIAMPO SPA ha chiesto ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. la disponibilità alla

vendita in proprio favore di acqua all'ingrosso in derivazione dalla condotta di distribuzione DN300, gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e posizionata nella zona industriale denominata "Signolo" a Montebello Vicentino (VI), al fine di servire n. 30 utenze suddivise tra civili e produttive e con lo scopo di soddisfare eventuali future richieste di fornitura idrica per anelli antincendio privati e per i servizi igienici delle attività produttive presenti nella zona;

- d) ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. si è resa disponibile alla vendita di acqua all'ingrosso, nei termini richiesti da MEDIO CHIAMPO SPA, previa la stipula di apposita convenzione;
- e) Il testo della presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" con delibera n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti come sopra identificate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Definizioni

Con il termine **vendita di acqua all'ingrosso** si intende l'attività di cessione di acqua dalla captazione al punto di consegna, ad eccezione della distribuzione finale all'utente, per conto di altri gestori operanti nello stesso o in altro Ambito Territoriale Ottimale.

Con il termine **Grossista** si intende la società ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Con il termine **Cliente** si intende la società MEDIO CHIAMPO SPA.

Con il termine **punto di consegna** si intende l'intersezione tra la condotta DN300 gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e la condotta DN125 gestita da MEDIO CHIAMPO SPA (allegato "A").

Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 3 - Oggetto

La presente convenzione regola le modalità della vendita di acqua potabile all'ingrosso da parte di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., nella veste di Grossista, in favore di MEDIO CHIAMPO S.P.A., nella veste di Cliente.

Art. 4 – Modalità di effettuazione della vendita all'ingrosso

La vendita di acqua all'ingrosso, regolata con il presente accordo, verrà effettuata tramite derivazione dalla condotta DN300, gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e posizionata in località "Signolo" a Montebello Vicentino (VI), che verrà collegata, attraverso adeguato valvolame, alla condotta DN125 gestita da MEDIO CHIAMPO SPA. A migliore edificazione del luogo in cui verrà realizzato il collegamento tra le due condotte, si allega sotto la lettera "A", previo esame ed approvazione delle Parti stesse, una planimetria dove il punto di intersezione (punto di consegna) è evidenziato con il colore rosso. Tutte le spese e gli oneri, inclusi i costi per l'installazione delle relative valvole, necessari alla realizzazione del suddetto punto di consegna saranno a carico di MEDIO CHIAMPO SPA.

In corrispondenza del punto di consegna, verrà posizionato da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. un idoneo contatore volto alla misura dei volumi idrici erogati.

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. provvederà alla gestione del predetto misuratore.

È nella facoltà delle parti integrare la presente convenzione individuando ulteriori punti di consegna.

Art. 5 – Tariffa

La tariffa spettante ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., nella veste di Grossista, per la vendita di acqua all'ingrosso in favore di MEDIO CHIAMPO SPA è pari a 0.215 €/mc, aggiornata annualmente con l'applicazione del moltiplicatore tariffario approvato secondo le regole del metodo tariffario ARERA vigente.

Acque del Chiamo S.P.A. fatturerà a MEDIO CHIAMPO SPA i volumi di acqua all'ingrosso venduti con cadenza semestrale al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ssmmii "Tracciabilità dei flussi finanziari", i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico

bancario, su conto corrente dedicato.

Art. 6 - Obblighi delle parti

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è esclusivamente responsabile delle infrastrutture dalla stessa gestite sino al punto di consegna (compreso il contatore).

MEDIO CHIAMPO SPA sarà responsabile esclusivamente delle infrastrutture e delle condotte a monte del punto di consegna.

Con riguardo all'attività di vendita di acqua all'ingrosso, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. si impegna a garantire i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla normativa in materia di acque destinate al consumo umano, dalle disposizioni ARERA.

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., in ogni caso, non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni e/o disservizi che siano conseguenza diretta di comportamenti o omissioni imputabili a soggetti dipendenti o che agiscono in nome e per conto di MEDIO CHIAMPO SPA, oppure che siano conseguenza della scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., anche se connessi con i beni gestiti dalla stessa ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Art 7 - Gestione delle emergenze

Nei casi di emergenza quali a titolo esemplificativo, guasto meccanico o elettrico, mancanza energia elettrica a causa del gestore della rete elettrica, contaminazione dell'acqua causati da qualsiasi evento (meteorologico, atti vandalici, guasti, etc) MEDIO CHIAMPO SPA deve tempestivamente informare ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:

- Al tecnico responsabile dell'acquedotto al n. verde 800 990050, attivo h24.
- Altri numeri utili: centralino 0444-459111.

Comunicazioni scritte successive all'evento emergenziale possono essere inviate per posta elettronica a: acquedotti@acquedelchiampospa.it.

La comunicazione deve indicare il referente tecnico dell'emergenza (nome, cognome e recapito telefonico), la tipologia e causa del guasto, i tempi previsti di ripristino, le eventuali modalità provvisorie di funzionamento dell'impianto (quali ad esempio gruppo elettrogeno, turnazione)

Per i tempi di ripristino dell'erogazione idrica si fa riferimento alla Carta dei Servizi del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo".

Contatti di MEDIO CHIAMPO SPA

Art. 8-Durata della convenzione

Le pattuizioni previste nel presente accordo rimarranno vincolanti tra le Parti, salva diversa intesa da concordarsi per iscritto, sino al 28/02/2029 data in cui la presente convenzione avrà termine.

Art. 8 – Registrazione

Si darà luogo alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con spese a carico del richiedente la registrazione stessa art. 5 comma 2 DPR n. 131/1986.

Art. 9 – Modifiche alla Convenzione – Trattativa individuale

Ogni modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata per iscritto. Le parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo sono state oggetto di trattativa individuale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel d.lgs n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla legislazione nazionale e regionale.

Per ogni controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

- Allegato "A": Planimetria raffigurante il punto di intersezione tra le condotte in località "Signolo".

Letto, confermato e sottoscritto in Arzignano (VI), li _____

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

MEDIO CHIAMPO SPA

Nogarole vicentino VI

orso vicentino VI

21°

